



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

Oggetto: Rinnovo dell'accreditamento per Laboratorio Generale di Base con settori specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia, Sieroimmunologia ed Ematologia con sede operativa in Avogadro - Loc. Passovecchio, nel comune di Crotone e per i Punti Prelievo Esterni (PPE) siti nel comune di Crotone in Via Roma, n.111, e nel comune di Strongoli (KR) in Via Rialto, n.3, gestiti dalla società "Cerba HealthCare Crotone Srl" con sede legale nel comune di Crotone (KR) in Via Roma, 111, P. Iva 00936080795.

Codice Proposta: 67288

N°. 437 DEL 31/12/2024

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

I Dirigenti responsabili, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali

Sottoscritto dal settore 2 - autorizzazioni ed accreditamenti
Dott. BARONE ROSALBA
(con firma digitale)

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento
Dott CALABRÒ TOMMASO
(con firma digitale)

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 settembre 2023, con la quale l'ing. Iole Fantozzi è stata nominata ulteriore sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, suddividendo i compiti con quelli attribuiti al Sub – commissario dott. Ernesto Esposito già in precedenza nominato;

PREMESSO CHE con DPGR n. 1/2011 sono stati accreditati i seguenti Laboratori di analisi cliniche:

- "Laboratorio Analisi Cliniche Ematologico Dr. E.M.& C. s.a.s." con sede nel comune di Crotone in Via Roma, n.111, per le prestazioni di Laboratorio Generale di Base con settori specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia e Ematologia;

- "Laboratorio Analisi Cliniche Biolav Dr. V. S. & C. s.a.s." con sede nel comune di Strongoli (KR) in Via Rialto, n.3, per le prestazioni di Laboratorio Generale di Base con settori specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia e Sieroimmunologia;

CONSIDERATO CHE:

- con DCA n. 48 del 01/03/2017 è stata autorizzata la fusione per incorporazione societaria della Società originariamente denominata "Laboratorio Analisi Cliniche Ematologico Morrone Dr. E.M.& C. s.a.s." e successivamente denominata "Laboratorio Analisi Cliniche Ematologico Morrone del Dr. G.B. & C. s.a.s." nella Società "Diagnostica Bevilacqua s.r.l.";

-- con DCA n. 100 del 07/07/2017 è stato autorizzato il trasferimento di sede della "Diagnostica Bevilacqua s.r.l.", da Via Roma, n.111 del comune di Crotone alla sede di Via Avogadro - Loc. Passovecchio, dello stesso comune;

- con DCA n. 191 del 23/10/2018 è stata autorizzata la voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento dalla società "Biolav Dr. V. S. & C. s.a.s." sita nel comune di Strongoli (KR), in via Rialto n. 3, alla società "Diagnostica Bevilacqua s.r.l.";

PRESO ATTO della sentenza n. 413/2019 del Tribunale di Crotone emessa nella causa civile iscritta al n.r.g. 1503/2018 per "opposizione ad ordinanza ingiunzione" da parte del Laboratorio di Analisi Cliniche Diagnostica Bevilacqua S.r.l., avverso la sanzione amministrativa applicata per esercizio dell'attività sanitaria di punto prelievo e di poliambulatorio in via Roma 111, comune di Crotone, senza autorizzazione, in quanto l'attività era stata oggetto del trasferimento di sede avvenuto con DCA n. 100/2017 in via Avogadro, loc. Passovecchio del comune di Crotone;

ATTESO CHE la predetta sentenza statuisce "*che la società Laboratorio di Analisi Cliniche Diagnostica*

Bevilacqua S.r.l. fosse- già al momento del verbale di accertamento n. 2/107, redatto dagli agenti del NAS di Cosenza in data 13/11/2017 (cfr.ordinanza opposta)- titolare della prescritta autorizzazione regionale all'attivazione di un punto di prelievo ematico nonché legittimata a mantenerlo presso l'originaria struttura sita a Crotone in via Roma n. 111, essendole stata al contempo accordata la possibilità di trasferire presso i locali ubicati in via A. Avogadro l'attività consistente negli esami clinici di laboratorio”;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 118498 del 12/03/2021, rettificata con nota prot. n. 173115 del 08/04/2022, si è preso atto della variazione della denominazione societaria da “Diagnostica Bevilacqua s.r.l. “a “Lifebrain Crotone srl”;

- con nota prot. n. 151979 del 31/03/2023 si è preso atto della variazione della denominazione societaria da “Lifebrain Crotone srl” in “Cerba Healthcare Crotone srl”;

CONSIDERATO che, l'art.11, comma 7, della legge regionale 24 del 18 giugno 2008 dispone che l'accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni alla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima dalla data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda sanitaria competente;

PRESO ATTO CHE con istanza acquisita al prot. n. 303309 del 05/07/2021, il rappresentante legale pro tempore dei predetti Laboratori ha chiesto il rinnovo triennale dell'accreditamento per Laboratorio Generale di Base con settori specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia, Sieroimmunologia ed Ematologia e per Punti Prelievo Esterni (PPE);

DATO ATTO CHE il competente settore del Dipartimento Salute e Welfare, all'esito dell'iter istruttorio, con nota prot. n. 353612 del 03/08/2023 ha trasmesso all'Organismo Tecnicamente Accreditante (“OTA”), competente ai sensi del DCA n.95/2019, la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per il rinnovo dell'accreditamento, dandone comunicazione alla parte istante in ossequio all'art. 7 e ss. della legge n. 241/90;

RICHIAMATO il DCA n. 62 del 26 maggio 2022, nella parte in cui dispone che *“il verbale di verifica finale dell'OTA sia trasmesso, dal Coordinatore dell'Organismo stesso, alla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e al settore competente in materia di autorizzazioni e accreditamenti, che provvederà alla predisposizione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego sulla scorta del parere espresso dall'OTA stesso”;*

CONSIDERATO CHE con pec del 12/12/2024, acquisita al prot. n. 782701 del 13/12/2024, sono stati trasmessi n. due verbali di verifica finale delle visite effettuate in data 11/07/2024 dall'OTA, a cura dell'Ufficio di Coordinamento OTA, recante le risultanze dell'audit effettuato, concernente la tipologia di attività in interesse;

- l'Organismo verificatore ha concluso in termini positivi gli accertamenti svolti presso la società “Cerba HealthCare Crotone Srl” con sede legale nel comune di Crotone (KR) in Via Roma, n.111, e con sedi operative nel comune di Crotone, in Via Avogadro - Loc. Passovecchio, e in Via Roma, n.111, nel comune di Crotone (KR) e in Via Rialto, n.3, nel comune di Strongoli (KR), P. Iva 00936080795, attestando il *POSSESSO* dei requisiti per il rinnovo dell'accreditamento per le attività di Laboratorio Generale di Base con settori specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia, Sieroimmunologia e Ematologia e per i Punti Prelievo Esterni;

PRECISATO CHE il rinnovo accreditamento è compatibile, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 1 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., con gli indirizzi di programmazione regionale stabiliti con il DCA n. 32 del 15 febbraio 2017 e con il DCA n. 66/2023;

VISTO l'art. 14-bis della legge regionale n. 24/2008, per come introdotto dalla legge n. 22/2022;

VISTI:

- l'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i “accreditamento istituzionale”;
- la Legge Regionale 10/04/1995, n. 11 concernente “disciplina delle tasse sulle concessioni regionali”
- la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate “norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;
- il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
- il D.C.A. n. 95/2019 recante “Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017;
- il D.D.G. n. 11195/2019 recante “Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione”;
- il DCA n.62 del 26/05/2022 recante “Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019 avente ad

oggetto “Manuale Operativo dell’OTA ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) - Approvazione;

- la legge Regionale n. 56 del 27/12/2023 – Legge di stabilità regionale 2024;

- la legge Regionale n. 57 del 27/12/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026;

- la DGR n. 779 del 28/12/2023 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024– 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

-la DGR n. 780 del 28/12/2023 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

-la legge n. 241/90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge n. 118 del 5 agosto 2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, che all’art. 15 ha modificato il comma 7 dell’art. 8-quater del D. Lgs. n. 502/92;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022, concernente “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 26 settembre 2023 “Proroga dei termini di cui all’art. 5, comma 1, del Decreto 19 dicembre 2022” e la legge n. 18 del 23/02/2024 che ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 l’adeguamento richiesto per l’accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti;

VISTA la richiesta di comunicazione antimafia, ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. n.159/2011, prot.n.

PR_KRUTG_Ingresso_0043062_20240913 relativa alla società “Cerba HealthCare Crotone Srl” con sede legale nel comune di Crotone (KR) in Via Roma, 111;

PRECISATO che è decorso il termine dei trenta giorni previsto dal comma 4 dell’art. 88 del D. Lgs.n. 159/2011 per l’acquisizione della certificazione senza aver ricevuto riscontro sulla Banca Dati Nazionale Unica, si procede sotto condizione risolutiva, avendo acquisito agli atti l’autocertificazione, provvedendo alla eventuale revoca dell’accreditamento qualora dovessero essere comunicate informazioni interdittive ai sensi del predetto Decreto Legislativo;

ATTESO che con nota prot. n. 661980 del 22/10/2024 il competente settore del Dipartimento Salute e Welfare ha provveduto ad inviare la richiesta di rilascio certificato del casellario giudiziale del Rappresentante Legale del laboratorio “Cerba HealthCare Crotone Srl” alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Catanzaro, che ha dato riscontro inviando la relativa certificazione in data 31/10/2024, prot. n. 685820, depositata in atti, dalla quale non risultano cause ostative al rilascio del rinnovo dell’accreditamento e dell’accreditamento istituzionale delle attività sanitarie di che trattasi;

VISTE ALTRESI’:

-le autocertificazioni antimafia relative al rappresentante legale e ai soci della società in esame, prot. n. 700912 del 08/11/2024 e prot. n. 787764 del 16/12/2024, depositati in atti, nelle quali si attesta la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs n.159/2011;

- l’autocertificazione del Rappresentante Legale della società in esame relativa al Monitoraggio dei rapporti fra l’amministrazione e soggetti terzi [art. 1, comma 9, lettera e) – Legge n. 190/2012], acquisita agli atti al prot. 700912 del 08/11/2024;

VISTE le ricevute di pagamento effettuato dal laboratorio in questione, in data 31/10/2024, dell’importo di € 334,67 quale tassa di concessione regionale per il rinnovo accreditamento per Laboratorio Generale di Base con settori specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia, Sieroimmunologia e Ematologia di via Avogadro, loc. Passovecchio del comune di Crotone, in data 02/07/2024 dell’importo di € 334,67 quale tassa di concessione regionale per il rinnovo accreditamento, quale PPE in via Roma, n. 111 nel comune di Crotone e in data 06/08/2024, dell’importo di € 334,67 quale tassa di concessione regionale per il rinnovo accreditamento, quale PPE in via Rialto, n. 3 del comune di Strongoli, depositate in atti;

CONSIDERATO che l’accertamento della predetta somma sul cap E0110110201 del bilancio regionale ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. è di competenza del Settore n.5 “Gestione Tasse Automobilistiche Altri Tributi” del Dipartimento Economia e Finanze;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto i dirigenti competenti attestano la regolarità tecnica e amministrativa nonché la completezza dell’istruttoria;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell’Avvocatura regionale, a mente del comma 5-

bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante e sostanziale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

D E C R E T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che con i verbali di verifica finale, trasmessi con pec del 12/12/2024, acquisita al prot. n. 782701 del 13/12/2024, l'Organismo Tecnicamente Accreditante attesta il possesso dei requisiti per il rinnovo dell'accreditamento delle attività di Laboratorio Generale di Base con settori specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia, Sieroimmunologia ed Ematologia con sede operativa in Avogadro - Loc. Passovecchio, nel comune di Crotone e per i Punti Prelievo Esterni (PPE) siti nel comune di Crotone in Via Roma, n.111, e nel comune di Strongoli (KR) in Via Rialto, n. 3, gestiti dalla società "Cerba HealthCare Crotone Srl" con sede legale nel comune di Crotone (KR) in Via Roma, n.111, P. Iva 00936080795,

DI ACCOGLIERE l'istanza di rinnovo accreditamento presentata dal Legale Rappresentante pro tempore della società "Cerba HealthCare Crotone Srl", ed acquisita al prot. n. 303309 del 05/07/2021;

DI RINNOVARE, per tre anni dalla data del presente provvedimento, l'accreditamento per le attività di Laboratorio Generale di Base con settori specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia, Sieroimmunologia ed Ematologia con sede operativa in Avogadro - Loc. Passovecchio, nel comune di Crotone e per i Punti Prelievo Esterni (PPE) siti nel comune di Crotone in Via Roma, n.111, e nel comune di Strongoli (KR) in Via Rialto, n.3, gestiti dalla società "Cerba HealthCare Crotone Srl" con sede legale nel comune di Crotone (KR) in Via Roma, n.111, P. Iva 00936080795;

DI STABILIRE CHE:

-il rinnovo dell'accreditamento è concesso, per tre anni dalla data del presente provvedimento, per come previsto dal comma 7, art.11 della legge regionale n.24/2008;

-ai fini del rinnovo dell'accreditamento si è tenuto conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta. Ai medesimi fini le prestazioni potranno essere ridefinite alla luce dei volumi delle attività prodotte, anche sulla base dei fabbisogni determinati dalla programmazione regionale;

-le strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accreditamento sanitario per le strutture private;

-il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica al Dipartimento regionale Salute e Welfare ed all'A.S.P. territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

-l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;

-è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere alla verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;

-l'accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di

apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare, almeno sei mesi prima della scadenza dell'accreditamento, all'Azienda Sanitaria competente (art. 11 L.R. n. 24/2008 e s.m.i.; Reg. DCA n. 81/2016)

-che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 – quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DI DISPORRE CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DI DARE ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento, nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

DI FARE SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n.2 del Dipartimento Salute e Welfare, nonché a:

- Settore Gestione Entrate e Mutui del Dipartimento Economia e Finanze;
- Settore “Gestione Tasse Automobilistiche Altri Tributi” del Dipartimento Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 10/04/1995;
- Settore Assistenza Ospedaliera e Sistemi alternativi al ricovero;
- Commissario Straordinario dell'Azienda Provinciale di Crotone;

DI PRECISARE che la necessità di non arrecare pregiudizio alla struttura integra l'urgenza di cui all'art. 3 comma 3 dell'Accordo del 17 dicembre 2009;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Salute e Welfare per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso nelle sedi giudiziarie competenti entro il termine previsto dalla legislazione vigente e decorrente dalla data di pubblicazione sul BURC.

**Il Sub Commissario
FANTOZZI IOLE**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)

**Il Sub Commissario
ESPOSITO ERNESTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**Il Commissario
ROBERTO OCCHIUTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 2 - AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI

Il responsabile del procedimento.)

ROSALBA BARONE

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i)

*Il Dirigente del settore 2 - autorizzazioni ed
accreditamenti*

BARONE ROSALBA

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Il Dirigente Generale

CALABRÒ TOMMASO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)